

IMPOSTE SUL REDDITO***Forfettario: 5 verifiche da effettuare a inizio anno***di **Fabio Sartori**

Convegno di aggiornamento

Novità fiscali Legge di Bilancio 2026

Scopri di più

I **primi giorni di gennaio** rappresentano il passaggio cruciale in cui si verifica, in concreto, la **tenuta del regime forfettario**, prima ancora della sua effettiva applicazione. Chi ha applicato il regime forfettario nel 2025, infatti, può mantenerlo anche nel 2026 soltanto se, alla luce dei dati dell'esercizio appena concluso, **rispetta i requisiti richiesti e non integra i presupposti di esclusione** previsti dalla normativa. Allo stesso modo, chi intende adottare il forfettario dal nuovo anno non può limitarsi a "spuntare una casella": **deve verificare ex ante che la propria posizione soggettiva, i redditi pregressi, i rapporti economici e l'assetto partecipativo** non facciano scattare una preclusione.

Il punto è pratico prima che teorico: se si avvia l'anno emettendo la prima fattura in regime forfettario **senza aver effettuato i controlli preliminari**, si corre il rischio di scoprire solo dopo – magari a distanza di mesi o in sede di controllo – che il **regime non spettava**. In tale evenienza, le **conseguenze non sono indifferenti**: occorre riqualificare l'intero periodo con applicazione del regime ordinario, **rideterminare imposte e adempimenti** (in particolare l'IVA), e gestire le inevitabili ricadute operative e finanziarie. Tradotto: una scelta "sbagliata" a gennaio può trasformarsi, in seguito, in un **costo futuro certo**.

Per questo è opportuno impostare subito **una mini-due diligence**, una sorta di audit di apertura esercizio, breve, ma rigoroso, da svolgere **prima iniziare a fatturare in gennaio**. L'obiettivo non è introdurre un appesantimento procedurale fine a sé stesso, bensì **presidiare il rischio mediante controlli selettivi**, strutturati e sequenziali, così da assicurare tracciabilità, **coerenza documentale** e difendibilità *ex post* delle scelte e dei comportamenti adottati.

Cornice normativa e funzionamento

Il **forfettario** è un regime "semplice" negli adempimenti, ma **"complesso" nei presupposti**. Disciplinato dall'[art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014](#), il forfettario configura una **modalità semplificata di determinazione del reddito imponibile**, fondata sull'applicazione di coefficienti

di redditività e su un apparato contabile-amministrativo attenuato. Esso è riservato alle **persone fisiche esercenti attività d'impresa**, arti o professioni e presuppone, in termini giuridici, la coesistenza di **requisiti positivi e l'assenza delle cause ostative**, tipizzate dal [comma 57](#) della medesima disposizione.

La **Legge di bilancio 2026 non muta l'architettura dell'istituto: interviene prorogando**, anche al 2026, l'innalzamento della **soglia relativa ai redditi da lavoro dipendente o assimilati**, già previsto per il 2025. L'intervento è mirato e, proprio per questo, richiede una lettura sistematica: la **soglia non è un requisito isolato**, bensì un tassello di un più ampio perimetro di compatibilità.

Sul piano della *ratio legis*, la misura **mira a governare la platea dei contribuenti "ibridi"**, nei quali coesistono, nel **medesimo periodo d'imposta, redditi da lavoro dipendente** (o da pensione) e **redditi da attività autonoma/impresa**.

La finalità è duplice: **consentire la permanenza nel regime a chi**, pur avendo redditi da dipendente/assimilati non marginali, **mantiene un'attività con partita IVA di dimensione contenuta**; al contempo, preservare la natura selettiva dell'agevolazione, evitando che divenga un contenitore indistinto per situazioni sostanzialmente estranee alla semplificazione.

La soglia dei 35.000 euro

La **causa ostativa correlata ai redditi da lavoro dipendente/assimilati** ha conosciuto, negli anni, una stratificazione che impone cautela interpretativa. La soglia "ordinaria" è stata a lungo collocata a 30.000 euro, con alternanza di interventi che dimostra come il Legislatore utilizzi tale parametro quale leva di policy fiscale. Con la manovra per il 2025, **il limite è stato elevato a 35.000 euro**. La Legge di bilancio 2026 conferma espressamente l'efficacia dell'innalzamento, **cristallizzando la soglia più alta** per un ulteriore periodo d'imposta.

Il **criterio d'imputazione è retrospettivo**: per stabilire la spettanza del forfetario nel 2026 si guarda ai **redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025**. Ne discende un corollario pratico: le scelte che incidono sui redditi 2025 (conguagli, prosecuzione o cessazione del rapporto, variazioni contrattuali) si riflettono direttamente sulla **possibilità di applicare il regime nel 2026**. In altri termini, la "fotografia" dell'anno precedente condiziona l'inquadramento dell'anno successivo.

La regola operativa è semplice nella formulazione e **severa nelle conseguenze**: se nel 2025 **la somma dei redditi da lavoro dipendente e dei redditi ad essi assimilati supera 35.000 euro**, **l'applicazione del regime forfetario nel 2026 è, in via ordinaria, preclusa**. La condizione negativa opera ipso iure: non necessita di un provvedimento di diniego e non ammette margini di discrezionalità. Ne deriva che il contribuente, ove permanga nel regime nonostante il superamento, si espone a una riqualificazione *ex post*, con effetti sulla **determinazione del**

reddito e sugli adempimenti connessi.

La verifica deve essere **eseguita su base documentale**, principalmente mediante Certificazione Unica. È frequente, nella prassi, la presenza di più CU (successione di rapporti, pluralità di sostituti d'imposta, coesistenza di pensione e lavoro). Per una gestione prudentiale, è opportuno **ricostruire l'ammontare complessivo già prima della chiusura dell'esercizio**, così da presidiare in anticipo l'esito della soglia.

Eccezione di irrilevanza in caso di cessazione del rapporto entro il 31 dicembre

Accanto alla regola generale, la disciplina prevede una **clausola di neutralizzazione**: il superamento della soglia **non rileva qualora il rapporto di lavoro dipendente sia cessato entro il 31 dicembre dell'anno precedente**. Applicando tale criterio al 2026, la **cessazione deve essere intervenuta entro il 31 dicembre 2025**. L'effetto è netto: la soglia, pur superata, non produce la preclusione e il contribuente può, in astratto, validare il regime, **fermo restando il rispetto delle altre condizioni**.

L'operatività della clausola impone, tuttavia, una particolare attenzione al concetto di cessazione "effettiva". La data rilevante coincide con il **termine concreto del rapporto, includendo l'eventuale periodo di preavviso**: non è sufficiente la mera comunicazione di dimissioni o licenziamento se la cessazione effettiva si colloca successivamente. In chiave difensiva, è consigliabile conservare un corredo probatorio coerente: **lettera di dimissioni/licenziamento**, comunicazione obbligatoria, buste paga finali e documentazione sul preavviso, così da rendere opponibile la data di cessazione in caso di verifica.

Percorso di verifica consigliato: la check list di inizio anno

Concentrare l'attenzione su un singolo parametro quantitativo è riduttivo. La permanenza (o l'ingresso) nel forfettario richiede, infatti, una **verifica complessiva dell'assetto del contribuente**, perché l'ordinamento prevede una serie di condizioni che, se presenti, rendono il regime inapplicabile anche in **presenza di ricavi contenuti**.

Per ridurre il rischio di decadenza, è opportuno adottare un **percorso di controllo ex ante**, con la costruzione di un fascicolo interno che consenta, all'occorrenza, di dimostrare la correttezza delle scelte. In particolare, si suggerisce di **procedere ai seguenti controlli**:

- **requisiti di base e soglie**. Verificare che, con riferimento al 2025, i **ricavi/compensi complessivi non abbiano superato 85.000 euro** (ragguagliati ad anno in caso di attività iniziata in corso d'anno), poiché tale soglia condiziona l'accesso o la permanenza nel regime per l'anno successivo. Per il 2026 è opportuno impostare un **controllo periodico**

dei ricavi/compensi progressivi, perché **il superamento di 100.000 euro determina la cessazione immediata** del regime dal momento in cui la soglia viene oltrepassata, con applicazione delle regole ordinarie, inclusa l'IVA, alle operazioni effettuate successivamente. Congiuntamente, occorre verificare che **nel 2025 i redditi da lavoro dipendente e assimilati non abbiano ecceduto 35.000 euro**, ferma restando la necessità di valutare **l'eventuale eccezione in caso di cessazione del rapporto di lavoro** nell'anno precedente. Va, inoltre, controllato il **rispetto del limite di 20.000 euro relativo alle spese complessive lorde sostenute nel 2025 per lavoro dipendente**, collaborazioni e somministrazione di lavoro, il cui superamento preclude l'applicazione del forfettario. Sul piano operativo, è **essenziale ricostruire i totali 2025 in modo coerente e documentabile**, prestando particolare attenzione alle poste che più frequentemente alterano i conteggi: fatture emesse o registrate in ritardo, note di credito, **storni, conguagli, rettifiche di fine anno e componenti "una tantum"**. Un controllo tempestivo consente di intercettare eventuali superamenti di soglia o incoerenze prima dell'emissione delle prime fatture dell'anno;

- **cause di esclusione partecipative.** Accertare che **non ricorrano le cause ostative legate a partecipazioni e controllo societario**. In particolare, il regime forfettario non è applicabile se, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, il **contribuente partecipa a società di persone** (comprese le società semplici con reddito di impresa o lavoro autonomo), **ad associazioni o a imprese familiari o aziende coniugali**. Escludono l'accesso anche le **partecipazioni in società di persone di** Va inoltre verificato che il **contribuente non controlli**, direttamente o indirettamente, **una S.r.l. oppure una associazione in partecipazione**, quando tali soggetti esercitano attività economiche direttamente o indirettamente **riconducibili a quella svolta dalla persona fisica**;
- **regimi IVA e attività incompatibili.** Verificare che, nell'attività effettivamente svolta, **non siano applicati regimi speciali IVA o altri regimi "forfetari"** di determinazione del reddito incompatibili: in tali casi, il forfettario non è utilizzabile e, se il contribuente esercita più attività, anche una sola attività "incompatibile" può impedire l'applicazione del regime per l'intero perimetro. Tipicamente il controllo va concentrato **su settori e fattispecie che**, per disciplina propria, **operano con IVA "speciale"** (ad esempio: agenzie di viaggio, agriturismo, intrattenimenti e, nel commercio, la cessione di libri, la rivendita di beni usati quando si applica il regime del margine, vendite a domicilio, ecc.). In parallelo, occorre controllare che la **tipologia di operazioni non rientri tra quelle che determinano esclusione "per oggetto"**: in particolare, va verificato che non si effettuino, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati (o porzioni), terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi intra UE;
- **rapporti con committenti.** Analizzare **i principali clienti/committenti**, anche in ottica previsionale, e verificare che l'attività non sia svolta in modo prevalente nei confronti dell'attuale rapporto di lavoro subordinato oppure a **favore di chi ha rivestito il ruolo di datore nei 2 anni precedenti**, né verso soggetti a essi riconducibili (ad esempio, società del medesimo gruppo, controllate/controllanti o realtà riferibili al medesimo centro decisionale). Se emerge una **concentrazione rilevante su un unico committente**, è opportuno predisporre una **breve nota di valutazione del rischio** che dia evidenza dell'effettiva autonomia del professionista/impresa, dell'assenza di elementi tipici

della subordinazione e dell'esistenza di una propria organizzazione (mezzi, tempi, struttura dei costi). Nella stessa nota è utile **rappresentare la presenza di una clientela plurima oppure**, in alternativa, un **piano operativo** per riequilibrare progressivamente la **distribuzione dei compensi** nel corso dell'anno;

- **residenza fiscale e profili soggettivi. Verificare la residenza fiscale**, poiché il regime forfettario è, in via ordinaria, riservato ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia. In caso di non residenza, l'accesso è possibile solo al ricorrere di condizioni specifiche: il contribuente deve essere residente in uno Stato UE oppure in uno Stato SEE e deve risultare che almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto sia generato in Italia. Per SEE si intende lo Spazio Economico Europeo (European Economic Area – EEA), che include, oltre **agli Stati membri dell'Unione Europea, anche Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Pertanto, l'espressione "UE/SEE"** ricomprende Unione Europea oppure Norvegia/Islanda/Liechtenstein; la Svizzera non rientra nel SEE. La Svizzera, sebbene geograficamente sia in Europa, non rientra nel SEE, avendo rifiutato l'adesione nel 1992.

Alcuni esempi per capire meglio

Vediamo a seguire alcune casistiche che possono accadere e quali **soluzioni si possono applicare**.

Caso 1 (prevalenza di compensi verso l'ex datore di lavoro)

Un **contribuente avvia o prosegue l'attività in forfettario**, ma durante l'anno fattura in misura prevalente (oltre il 50% dei compensi) al medesimo soggetto che è stato datore di lavoro nei due anni precedenti, oppure a società o soggetti a lui "riconducibili". In questa situazione **opera una causa ostativa specifica**: il regime forfettario non è applicabile, perché la norma mira a evitare che un rapporto di lavoro venga di fatto "traslato" in partita IVA mantenendo la stessa controparte economica.

Caso 2 (partecipazione in società trasparente)

Un **professionista apre la partita IVA e vorrebbe adottare il forfettario**, ma mantiene una quota in una SNC (o in un'associazione tra professionisti): anche se l'attività individuale è residuale, **la partecipazione fa scattare l'esclusione al regime agevolato**.

Caso 3 (limite superato con eccezione)

Un **contribuente applica il forfettario nel 2025** e, nello stesso anno, **percepisce redditi da lavoro dipendente/assimilati pari a 36.000 euro**. Il limite è oltrepassato perché è superiore a 35.000 euro e quindi non potrà accedere al regime nel 2026. Se, tuttavia, il rapporto **fosse cessato prima del termine del 31 dicembre 2025** (es. per licenziamento) il regime agevolato resta applicabile per eccezione.

Caso 4 (regimi speciali IVA incompatibili)

Un contribuente vuole aprire una libreria per la cessione di manuali tecnico giuridici nelle adiacenze del tribunale. Il regime non è applicabile in quanto la vendita di libri **è attività che ricade in regimi speciali IVA** ([art. 74, comma 4, lett. c\), D.P.R. n. 633/1972](#)). Anche se ricavi e struttura sono minimi, **l'applicazione del regime speciale IVA è incompatibile con il forfettario**.

Caso 5 (residenza fiscale)

Un cittadino americano non residente in Italia, che lavora per lunghi periodi su Milano, valuta di avviare un'attività di consulenza in regime forfettario. Il **regime agevolato in via generale non è applicabile**. Sarebbe ammesso solo **se il contribuente fosse residente UE/SEE** con almeno il 75% del reddito complessivo prodotto in Italia.

Conclusione

La **conferma o l'accesso al regime forfettario per il 2026** prevede un controllo preventivo da eseguire con rigore metodologico **prima di iniziare a fatturare**. Per farlo correttamente, non basta verificare un solo requisito: **occorre accertare che siano rispettate tutte le condizioni richieste** e che non sia presente alcuna causa di esclusione. Un audit tempestivo, supportato da documenti e dati verificabili, riduce in modo significativo il **rischio di contestazioni e di uscita dal regime**. Per questo è opportuno impostare una check-list di verifica (vedi allegato a seguire) a inizio anno e **conservarne evidenza nel proprio fascicolo**.

Check-list Forfettario 2026

Audit di inizio anno – modello operativo per accesso o permanenza nel regime

Finalità: verificare, prima dell'emissione delle prime fatture dell'anno, che risultino rispettate le condizioni richieste e che non sia presente alcuna causa di esclusione. La check-list è pensata per essere compilata e conservata nel fascicolo del contribuente (con evidenze documentali).

- **Requisiti di base e soglie**

? Verifica soglia ricavi/compensi € 85.000 (anno precedente): controllare che, nell'anno precedente, i ricavi/compensi complessivi (sommando eventuali attività) non abbiano superato € 85.000, ragguagliati ad anno; in caso contrario il regime forfettario non è applicabile per l'anno in corso.

? Monitoraggio soglia "uscita immediata" € 100.000 (anno in corso): se in corso d'anno i ricavi/compensi superano € 100.000, il regime forfettario cessa immediatamente dal momento del superamento; dalle operazioni successive si applicano le regole ordinarie, inclusa IVA.

? Verificare la corretta determinazione dei ricavi/compensi 2025 ed eventuali anomalie (fatture tardive, note di credito, rettifiche di fine anno, storni, conguagli) che possano alterare i totali.

? Verifica "redditi da lavoro dipendente/assimilati" (soglia € 35.000): controllare che nell'anno precedente tali redditi non superino € 35.000; verificare l'eventuale eccezione in caso di cessazione del rapporto entro il 31/12 dell'anno precedente.

? Verifica limite "costi del lavoro" (anno precedente): controllare che le spese complessive lorde per lavoro dipendente, collaborazioni e lavoro somministrato non superino € 20.000.

- **Cause di esclusione partecipative**

? Non sussiste partecipazione a società di persone (SNC/SAS/SS con reddito di impresa/lavoro autonomo, anche di fatto) o associazioni professionali o imprese familiari o aziende coniugali.

? Verificata l'assenza di controllo (diretto o indiretto) di s.r.l. con attività riconducibile a quella svolta come persona fisica.

- **Regimi IVA e attività incompatibili**

? Accertata l'assenza di regimi speciali IVA o altri regimi di determinazione forfetaria incompatibili con il regime forfettario (agenzie di viaggio, agriturismo, intrattenimenti,

editoria, rivendita di beni usati con regime del margine, vendite a domicilio ecc.).

? Verificato che l'attività non consista, in via esclusiva o prevalente, in cessioni di fabbricati (o porzioni di fabbricato), terreni edificabili o intra Ue di mezzi di trasporto nuovi.

? Verificato l'inquadramento dell'attività (codice ATECO e descrizione prestazioni/cessioni) in coerenza con la realtà operativa.

- **Rapporti con committenti**

? Analizzati i principali clienti/committenti 2026 (anche previsionali) con prospetto compensi per controparte.

? Accertato che l'attività non sia svolta in via prevalente verso l'attuale datore di lavoro o verso ex datori dei due anni precedenti, né verso soggetti a essi riconducibili.

? Se esiste un committente dominante: predisposta nota sintetica di risk assessment (autonomia, organizzazione, pluralità clienti o piano di diversificazione).

- **Residenza fiscale e profili soggettivi**

? Verificata la residenza fiscale ai fini dell'applicazione del regime.

? In caso di non residenza: verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità (residenza UE/SEE, produzione in Italia di almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto).

Adempimenti di avvio e presidio documentale

? Confermata la corretta applicazione dell'imposta sostitutiva (aliquota ordinaria o start-up, se spettante).

? Predisposte le diciture in fattura e la gestione del bollo (ove dovuto).

? Predisposto e archiviato il fascicolo evidenze (CU/prospetti, visure, prospetto clienti, note interne).



Esito dell'audit

? Esito positivo: condizioni verificate e regime applicabile nel 2026.

? Esito con riserve: sono presenti profili di rischio da gestire (specificare in nota).

? Esito negativo: regime non applicabile; valutare transizione al regime ordinario e adempimenti conseguenti.

Data: _____ Responsabile verifica: _____